



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ACCRA IL 28 NOVEMBRE 2019

Art. 14 (Accordo)

Protezione delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generale nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti interni vigenti delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali diretti fra governi approvati dall'Autorita' Nazionale per la Sicurezza/ Autorita' designate dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza e' la seguente:

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica del Ghana

Segretissimo

Top secret

Segreto

Secret

Riservatissimo

Confidential

Riservato

Restricted

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e in possesso di un'adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono destinate nell'ambito delle finalita' e della portata del presente Accordo. 7. Il trasferimento a Terze Parti/

Organizzazioni internazionali delle informazioni classificate, acquisite nell'ambito della cooperazione nel campo dei materiali di Difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati mediante uno specifico accordo generale sulla sicurezza concluso dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o dalle Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti. 9. Le disposizioni di cui sopra manterranno la loro efficacia anche dopo l'eventuale cessazione del presente accordo.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

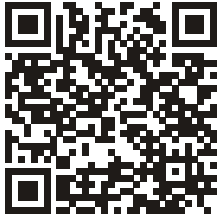
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 157
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-157-2024/accordo-art-14>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it